

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3193 del 08/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. CALCESTRUZZI S.p.A. con sede legale in Comune di Bergamo (BG), Via Camozzi n. 124. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione calcestruzzo pronto per l'uso sito nel Comune di Cesena, Via Arla Vecchia n. 630
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3281 del 07/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. CALCESTRUZZI S.p.A. con sede legale in Comune di Bergamo (BG), Via Camozzi n. 124. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione calcestruzzo pronto per l'uso sito nel Comune di Cesena, Via Arla Vecchia n. 630.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2170 del 21 dicembre 2015;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/10/2015, acquisita al Prot. Unione 40639 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 91316 del 22/10/2015, da CALCESTRUZZI S.p.A. nella persona di Giorgio Domizi in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bergamo, Via Camozzi n. 124, per lo stabilimento di produzione calcestruzzo pronto per l'uso sito nel Comune di Cesena, Via Arla Vecchia n. 630, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento datata 18/11/2015 Prot Unione 45736, acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 98528, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Considerato** che in data 16/12/2015 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 51655 ed al Prot. Prov.le 108431 del 23/12/2015;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto** che con nota di Arpa PGFC/2016/2241 del 18/02/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 26/02/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione nel rispetto di specifici limiti e prescrizioni, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi;
- In merito allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, con PEC del 17/02/16 il Comune di Cesena ha trasmesso il proprio benestare al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Cesena con nota Prot. Com.le 3336/63 del 11/01/2016 acquisita al PGFC/2016/451 del 15/01/2016 ha comunicato che *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 139/AUA/2015, in cui è stata allegata una Valutazione di Impatto Acustico redatta dal T.C.A Giorgio Domizi il 15 dicembre 2015 in cui si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico”*;
- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi;

**Vista** la nota PGFC/2016/3249 del 08/03/2016 con la quale è stata richiesta alla ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

**Tenuto conto** che in data 21/03/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 11960 e da Arpa al PGFC/2016/4325 del 25/03/2016;

**Considerato che** in data 21/06/2016 la ditta ha ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 25737 e da Arpa al PGFC/2016/9400 del 23/06/2016;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, acquisite in data 02/09/2016;

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: “*BENESTARE N. 13789 del 16/02/2016 per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura*” Prot. Com.le 17378/338 del 16/02/2016, acquisito al PGFC/2016/2114 del 17/02/2016;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in **ALLEGATO A** e in **ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 16 del 08/01/07 Prot. Prov.le 1749/07 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e smi, a CALCESTRUZZI SPA – ITALCEMENTI GROUP;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia Prot. Com.le 82996 del 23/11/2012 rilasciata dal Comune di Cesena;

**Ritenuto**, sulla base delle istruttorie agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **CALCESTRUZZI S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaè, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l’**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CALCESTRUZZI S.p.A.** (C.F./P.IVA 01038320162) con sede legale in Comune di Bergamo (BG), Via Camozzi n. 124, **per lo stabilimento di produzione calcestruzzo pronto per l’uso sito nel Comune di Cesena, Via Arla Vecchia n. 630.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
  - **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A** e in **ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.

59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 16 del 08/01/07 prot. n. 1749/07, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in scadenza al 07/01/22. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. senza modifiche. Con email del 11/11/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento, alla luce della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. e dell'eventuale applicabilità di valori limite più restrittivi.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/02/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*EMISSIONE E1 – CARICO AUTOBETONIERA*

*EMISSIONI E2 ed E3 - SILI STOCCAGGIO CEMENTO*

*EMISSIONE E4 – DOSATORE CEMENTO*

Gli inquinanti sono costituiti da Polveri. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede valori di emissione pari a:
  - 50 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
  - 150 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h
- b) punto 4.8.1 “*Carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione materie prime*” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede un valore limite pari a 20 mg/Nmc;
- c) punto 2 dell'Allegato 4.22 “*Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g*” della DGR 2236/09 e s.m.i. che prevede un valore limite pari a 10 mg/Nmc.

In base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc previsto dalla sopracitata D.G.R. Per le prescrizioni, si farà riferimento al punto 4.8.1 “*Carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione materie prime*” dei Criteri CRIAER.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà provvedere all'effettuazione di un autocontrollo per l'emissione E1 (dal momento che con la nuova autorizzazione vengono prescritti limiti di emissione più restrittivi).

Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri, si confermano le prescrizioni della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di seguito indicate:

- 1) La Ditta dovrà provvedere al mantenimento di un impianto automatico di irrorazione per la bagnatura delle corsie di transito e dei piazzali, al fine di evitare la formazione di polvere durante la movimentazione dei materiali;
- 2) La Ditta dovrà provvedere al mantenimento in buono stato:
  - a) delle essenze vegetali e della barriera frangivento, per il contenimento delle polveri, installate lungo il perimetro aziendale prospiciente la via Vicinale Arla Vecchia e lo scolo consorziale Rio Laghetto;
  - b) della pavimentazione dei piazzali lungo il percorso degli automezzi;
- 3) L'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a cinque metri.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/02/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in

atmosfera, fatte salve:

- l'acquisizione di documentazione tecnica circa l'emissione E4 "Dosatore cemento" che, diversamente da quanto indicato in precedenza, si tratta di emissione derivante dal sistema di pesatura del cemento per il caricamento delle betoniere. Tale emissione ha una durata media di circa un minuto per carico di betoniera, che avviene circa 10 volte al giorno. Il Rappresentante della Ditta ha chiesto pertanto di essere esentati dall'effettuazione degli autocontrolli annuali, in quanto gli stessi sono difficilmente eseguibili e scarsamente significativi, sia per la breve durata che per la bassa portata;
- l'acquisizione della scheda tecnica aggiornata degli impianti di abbattimento delle emissioni E1, E2, E3 ed E4, nella quale sia specifica la concentrazione del parametro polveri in uscita;
- la positiva valutazione di tale documentazione da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi.

La Ditta in data 21/03/16 e 21/06/16 ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa sopra indicata, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti rispettivamente in data 25/03/16 PGFC/2016/4325 e in data 23/06/16 PGFC/2016/9400;

Con mail del 24/06/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, in quanto soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 26/02/16, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con le integrazioni succitate, ritenendo completa la documentazione prodotta e ritenendo altresì di confermare quanto definito nella Conferenza di Servizi del 26/02/16 con le seguenti precisazioni a seguito di quanto emerso dalle integrazioni:

- emissione E1 "Carico autobetoniera"- si conferma il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri, e, considerato che il sistema di abbattimento è un filtro a tessuto dotato di pressostato differenziale, l'obbligo di autocontrollo annuale è sostituito dal controllo mensile della funzionalità del sistema di abbattimento delle polveri con relativa registrazione mensile su apposito registro, come previsto dal punto 8.1 della DGR 960/99;
- emissioni E2 ed E3 "Sili stoccaggio cemento" - si conferma il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri e preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta nella scheda tecnica del sistema di abbattimento relativamente al rispetto di tale valore limite e considerata la presenza di un pressostato differenziale il valore limite per le polveri si intende automaticamente rispettato senza la necessità di effettuare campionamenti di controllo a tale emissione, come stabilito per gli sfiati dei silos dal punto 2 dell'Allegato 4.22 alla DGR 2236/09 e smi. L'obbligo di campionamenti di autocontrollo è sostituito dal controllo mensile della funzionalità del sistema di abbattimento delle polveri con relativa registrazione mensile su apposito registro;
- emissione E4 "Dosaggio cemento" - si tratta di emissione convogliata, diversamente da quanto indicato dalla Ditta che la ritiene diffusa, e si conferma il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri. Preso atto delle caratteristiche del sistema di abbattimento costituito da un filtro a tasche, considerato che tale emissione ha una durata di circa 1 minuto per carico di betoniera, che avviene mediamente 10 volte al giorno, e che pertanto il campionamento è difficilmente eseguibile e scarsamente significativo nel rispetto delle norme UNI 10169 e UNI 13284, il valore limite per le polveri si intende automaticamente rispettato senza la necessità di effettuare campionamenti di controllo a tale emissione. L'obbligo di campionamenti di autocontrollo è sostituito dal controllo mensile della funzionalità del sistema di abbattimento delle polveri con relativa registrazione mensile su apposito registro.

Con mail del 27/06/16 l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento.

Con mail del 29/06/16 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 26/02/16, e delle valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i n. n. 16 del 08/01/07, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/10/2015 P.G.N. 40639, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione calcestruzzo pronto per l'uso sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE N. E1 – PUNTO DI CARICO AUTOBETONIERA**

Impianto di abbattimento: filtro a tasche con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	1,2	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. E2 – N. 1 SILO STOCCAGGIO CEMENTO**

### **EMISSIONE N. E3 – N. 3 SILI STOCCAGGIO CEMENTO**

Impianti di abbattimento: filtri a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10,7	m
Durata	0,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. E4 – DOSATORE CEMENTO**

Impianto di abbattimento: filtro a tasca

Portata massima	140	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dalla movimentazione e deposito dei materiali per la produzione di calcestruzzo pronto all'uso sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
    - a) la Ditta dovrà provvedere al mantenimento di un impianto automatico di irrorazione per la bagnatura delle corsie di transito e dei piazzali, al fine di evitare la formazione di polvere durante la movimentazione dei materiali;
    - b) la Ditta dovrà provvedere al mantenimento in buono stato:
      - I. delle essenze vegetali e della barriera frangivento, per il contenimento delle polveri, installate lungo il perimetro aziendale prospiciente la via Vicinale Arla Vecchia e lo scolo consorziale Rio Laghetto;
      - II. della pavimentazione dei piazzali lungo il percorso degli automezzi;
    - c) l'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a cinque metri.
  3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
  4. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà **effettuare** almeno un controllo alla **emissione E1** (dal momento che con la presente autorizzazione viene prescritto un valore limite più restrittivo di quello indicato nella precedente autorizzazione), eventualmente sostituibile da un recente controllo. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a **trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia del certificato analitico contenente i dati relativi al controllo effettuato.
  5. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni E1, E2 ed E3** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 7**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
  6. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione E4** è sostituito dalla effettuazione di ispezioni mensili all'impianto di abbattimento e dalla relativa annotazione sul **registro** di cui al successivo **punto 7**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
  7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
-

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi al controllo delle emissioni di cui al precedente punto 4. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** , così come richiesto al precedente punto 5 e alla **emissione E4**, così come richiesto al precedente punto 6.

**SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA****PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta il 20/10/2015 (acquisita dal Comune di Cesena al PGN 90498 del 22/10/2015) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il RINNOVO dell'autorizzazione allo scarico di ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via ARLA VECCHIA n. 630.

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 di approvazione della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.N. 286 del 14/02/2005";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico PG N. 82996 del 23/11/2012 emessa dal Comune di Cesena;
- il parere Hera protocollo n. 15544 del 03/02/2016, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 13224 del 04/02/2016;

**CARATTERISTICHE****TITOLARE DELLO SCARICO****CALCESTRUZZI SPA**

Ubicazione insediamento

Via Arla Vecchia n. 630

Destinazione d'uso insediamento

impianto di betonaggio

Potenzialità insediamento

900 mc/anno

Tipologia di scarico:

Acque di prima pioggia

Ricettore dello scarico

Fognatura nera "tipo A"

Sistemi di trattamento prima dello scarico

Vasca prima pioggia/disoleatore

Impianto finale di trattamento:

Impianto dep. Cesena Via Calcinaro

**PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque di prima pioggia nella Fognatura nera "tipo A", secondo lo schema fognario allegato all'autorizzazione iniziale, è soggetto alle seguenti prescrizioni impartite da Hera con parere prot. 15544:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
  - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
  - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo, identificato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**